



VARIANTE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO, AI
SENSI ART. 34 L.R. 65/2014

CASA DI COMUNITÀ HUB

RELAZIONE DEL RUP ai sensi art. 18 L.R. 65/2014

Arch. Paolo Pinarelli
Dirigente Area Tecnica



ATTIVITA' SVOLTA E ASPETTI PROCEDURALI

La variante in oggetto ha lo scopo di consentire l'attuazione di un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare si tratta del potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale (Missione 6 - Salute; M6C1 - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale). In sostanza si tratta di realizzare un presidio territoriale (Casa della Comunità) all'interno di un'area di proprietà comunale nella zona nord del centro urbano. L'area in questione, classificata "ARU11" nel Regolamento Urbanistico vigente, aveva una potenzialità edificatoria con destinazione residenziale/direzionale (quindi compatibile con l'intervento in questione) ma, essendo subordinata all'approvazione di piano attuativo, per la stessa è intervenuta la decadenza quinquennale. Quindi sostanzialmente la variante ha lo scopo di confermare la previsione previgente nell'area, cambiandone le sole modalità d'attuazione (da piano attuativo a intervento diretto/progetto di opera pubblica).

TIPOLOGIA DI VARIANTE

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha effettuato l'avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, con la Delibera di Giunta n. 262 del 30/12/2019 e del nuovo Piano Operativo Comunale, con la Delibera di Giunta n. 263 del 30/12/2019.

Ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014, "*Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica (...)*", ai fini della formazione delle varianti al regolamento urbanistico "*si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della*" stessa legge.

La variante in oggetto interessa aree completamente urbanizzate ed interne al perimetro del territorio urbanizzato, come definito nella normativa e nella cartografia allegata al Piano Strutturale del Comune di San Giovanni Valdarno, quindi rientrerebbe tra le varianti semplificate di cui agli artt. 30-32 della LR 65/2014, in particolare nel caso di cui al comma 2:

"2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.

D'altro canto l'art.1 della Legge Regionale 26/04/2022 n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)) dispone, al comma 1, che:

"(...) nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'amministrazione procedente convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della



legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera stessa, chiedendo altresì l'attivazione della procedura di variante automatica."

Infine la Legge Regionale 11/2014 n. 65 prevede all'art. 34 il procedimento di approvazione delle Varianti urbanistiche mediante approvazione del progetto.

In sostanza posto che, ai sensi dell'art. 1 della LR 12/2022, la variante è automatica, all'approvazione del progetto, e che non è stata attivata la conferenza dei servizi in quanto si era in presenza di una sola amministrazione coinvolta, si adotta il procedimento di cui all'art. 34 della LR 65/2014. Ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014, relativamente a questa fattispecie, sarebbero difatti ammesse anche le varianti comportanti l'utilizzo di aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato (previo parere favorevole della conferenza di copianificazione) o quelle diverse dall'art. 30 (tramite procedura ordinaria).

Partecipazione ed informazione

Ai sensi dell'art.36 della LR 65/2014, i comuni devono assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo II, Capi I e II e al Titolo III Capo I, mentre la presente variante semplificata, disciplinata all'art.34 della stessa legge regionale, rientra nel Capo IV del Titolo II, per cui è esclusa dalla disciplina che prevede livelli prestazionali minimi (art.16 Regolamento Regionale del 14/2/2017 n.4/R) e livelli di partecipazione minimi e uniformi, come previsti dalla Linee Guida della Regione Toscana.

In ogni caso, in considerazione delle caratteristiche della presente variante, adottata contestualmente all'approvazione del progetto dell'opera pubblica, unitamente alla natura degli interessi coinvolti, e all'attitudine alla condivisione e partecipazione nei progetti, l'Amministrazione, tramite gli uffici garantirà adeguata informazione alla cittadinanza nelle seguenti forme:

- diffusione degli elaborati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Valdarno;
- trasmissione di comunicati tramite Addetto Stampa e Punto Amico.

VALUTAZIONE STRATEGICA AI SENSI DEL d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente)

L'art. 6 della L.R. 10/2010, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", esclude dalla procedura di VAS i "... provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi...":



Art. 6. Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui all'articolo 5, comma 4 ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In ragione dell'art. 6 sopra citato non occorre avviare una procedura di VAS o di Verifica di assoggettabilità a VAS per la variante contestuale all'approvazione del progetto.

DEPOSITO INDAGINI GEOLOGICHE - DPGR 5/R/2020

Sulla base dello Studio geologico, a firma dott. geol. Manuele Fornasari, e studio idraulico, a firma ing. Luca Rosadini, si è proceduto al deposito delle indagini per il controllo a campione.

In data 15/05/2023 con PEC prot. n. 10882, sono stati depositati, ai sensi art. 104 della LR 65/2014 gli elaborati relativi all'area ARU11, cui è stato attribuito **n. di deposito 3958 del 15/05/2023**. Ai sensi dell'art. 13 del DPGR 5/R/2020 è quindi possibile adottare la variante.

VALUTAZIONE DI COERENZA ALLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA DEL PIT-PPR

La Variante non interessa Beni Paesaggistici, pertanto non si rende necessaria la valutazione di coerenza al PIT-PPR.

San Giovanni Valdarno, 16/05/2023

Arch. Paolo Pinarelli
Dirigente Area Tecnica
(Firmato digitalmente)